

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/2151 DELLA COMMISSIONE

del 13 dicembre 2019

che stabilisce il programma di lavoro relativo allo sviluppo e all'utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal codice doganale dell'Unione

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 281,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 6 del regolamento (UE) n. 952/2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione dispone che tutti gli scambi di informazioni tra autorità doganali nonché tra operatori economici ed autorità doganali, e l'archiviazione di tali informazioni siano effettuati mediante procedimenti informatici. L'articolo 280 di detto regolamento prevede che la Commissione elabori un programma di lavoro relativo allo sviluppo e all'utilizzazione dei sistemi elettronici (in appresso «il programma di lavoro»).
- (2) La Commissione ha adottato il primo programma di lavoro con la decisione di esecuzione 2014/255/UE della Commissione ⁽²⁾, aggiornandolo per la prima volta nel 2016 con la decisione di esecuzione (UE) 2016/578 della Commissione ⁽³⁾. Il programma di lavoro 2016 deve essere aggiornato onde tener conto della nuova pianificazione per i sistemi elettronici, basata sulle risorse e sulle priorità. È altresì necessario tener conto della modifica all'articolo 278 del regolamento (UE) n. 952/2013 apportata con il regolamento (UE) 2019/632 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾ al fine di prorogare l'uso transitorio di mezzi diversi dai procedimenti informatici previsti dal regolamento (UE) n. 952/2013. Al fine di garantire una pianificazione stabile e affidabile dell'utilizzazione dei sistemi elettronici di cui al regolamento (UE) n. 952/2013, è opportuno che i futuri aggiornamenti del programma di lavoro siano apportati unicamente nel caso in cui vi siano nuovi sviluppi. È pertanto opportuno sopprimere la disposizione che contempla un aggiornamento annuale del programma di lavoro.
- (3) È altresì necessario precisare ulteriormente alcuni elementi degli obblighi di comunicazione imposti agli Stati membri e alla Commissione con il nuovo articolo 278 bis del suddetto regolamento, al fine di monitorare i progressi compiuti nello sviluppo dei sistemi elettronici. A norma del paragrafo 4 di detto articolo, gli Stati membri forniscono alla Commissione due volte all'anno una tabella aggiornata sui loro progressi in materia di sviluppo e attivazione dei sistemi elettronici. È opportuno che la tabella contenga le date di completamento di talune tappe e, in caso di ritardi o rischi di ritardi, le azioni di attenuazione di cui all'articolo 278 bis, paragrafo 3. È altresì necessario precisare le date entro le quali gli Stati membri dovrebbero trasmettere le informazioni. Questo consentirà alla Commissione di redigere e presentare al Parlamento europeo e al Consiglio, alla fine di ogni anno, la relazione sui progressi compiuti nello sviluppo dei sistemi elettronici. È altresì opportuno che gli Stati membri informino immediatamente la Commissione in merito a modifiche sostanziali della loro pianificazione informatica. Tuttavia, tenuto conto degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 278 bis, paragrafo 4, non è più necessario imporre agli Stati membri di trasmettere le informazioni sei mesi prima dell'utilizzazione di un nuovo sistema elettronico.
- (4) È opportuno che il programma di lavoro elenchi i sistemi elettronici di cui al regolamento (UE) n. 952/2013, i pertinenti articoli relativi a tali sistemi e le date in cui si ritiene che saranno operativi. È opportuno che il programma di lavoro operi la distinzione fra i sistemi elettronici che gli Stati membri sviluppano per conto proprio (i «sistemi nazionali») e quelli da sviluppare in collaborazione con la Commissione (i «sistemi transeuropei»). Tutti i sistemi elettronici sono necessari affinché il regolamento (UE) n. 952/2013 sia pienamente efficace. È opportuno che l'elenco sia basato sul documento di pianificazione esistente relativo a tutti i progetti doganali correlati alla tecnologia dell'informazione, denominato «piano strategico pluriennale per le dogane» (MASP-C) ⁽⁵⁾, elaborato

⁽¹⁾ GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.

⁽²⁾ Decisione di esecuzione 2014/255/UE della Commissione, del 29 aprile 2014, che stabilisce il programma di lavoro per il codice doganale dell'Unione (GU L 134 del 7.5.2014, pag. 46).

⁽³⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2016/578 della Commissione, dell'11 aprile 2016, che stabilisce il programma di lavoro relativo allo sviluppo e all'utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal codice doganale dell'Unione (GU L 99 del 15.4.2016, pag. 6).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) 2019/632 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 952/2013 al fine di prorogare l'uso transitorio di mezzi diversi dai procedimenti informatici previsti dal codice doganale dell'Unione (GU L 11 del 25.4.2019, pag. 54).

⁽⁵⁾ https://ec.europa.eu/taxation_customs/general-information-customs/electronic-customs_en

